



DAVIDE CASTAGNO

Audience de règlement amiable (ARA) e césure du procès (CP): due recenti riforme francesi verso un processo “modulare”

Lo scritto intende illustrare due istituti processuali da poco introdotti in Francia al fine di incentivare ulteriormente una cultura di risoluzione delle liti alternativa al giudizio. Benché tra loro profondamente diversi, *audience de règlement amiable (ARA)* e *césure du procès (CP)* ambiscono entrambi allo sviluppo di un sistema di giustizia plurale e versatile, capace di adattarsi maggiormente ai bisogni delle parti. Dopo aver passato in rassegna le caratteristiche essenziali dei due istituti, i loro punti di forza e le potenziali criticità, l’A. si interroga infine sul loro possibile impiego anche nel processo civile italiano.

The text aims to illustrate two procedural institutes recently introduced in France with the aim of further promoting a culture of dispute resolution alternative to litigation. Although different from each other, *audience de règlement amiable (ARA)* and *césure du procès (CP)* both aspire to the development of a plural and versatile justice system, capable of adapting more closely to the needs of the parties involved. After reviewing the essential characteristics of the two institutes, their strengths, and potential criticisms, the author finally reflects on their possible implementation in the Italian civil process.

Sommario: 1. Premessa: genesi di una riforma condivisa – 2. La *audience de règlement amiable (ARA)*: origine dell’istituto – 2.1. Ambito di applicazione – 2.2. La decisione di procedere in ARA – 2.3. Il giudice dell’ARA – 2.4. Lo svolgimento dell’ARA – 2.5. Esito dell’ARA e risvolti processuali – 3. La *césure du procès (CP)*: aspirazioni e ispirazioni – 3.1. Forma della domanda e decisione del giudice – 3.2. Sentenza parziale e prosecuzione del procedimento – 4. Osservazioni conclusive: *regards croisés*

1. Premessa: genesi di una riforma condivisa

Con l’idea di mettere la giustizia al “*cœur du débat citoyen*”, il 18 ottobre 2021 il presidente francese Emmanuel Macron avviava a Poitiers i c.d. “Stati generali della giustizia”. Si è trattato di una delle più grandi consultazioni nazionali, volta a permettere al maggior numero di persone, cittadini e professionisti, di esprimersi sulla propria esperienza con il sistema giustizia, civile e penale, e di avanzare delle proposte di riforma¹.

Conclusasi la prima fase del progetto, nel dicembre 2021, i risultati delle consultazioni effettuate (oltre un milione) sono stati oggetto dei lavori di sette diversi *ateliers thématiques*, formati da professionisti incaricati di formulare delle proposte di intervento². In parallelo,

¹ Per maggiori informazioni v. www.participation-citoyenne.gouv.fr e www.justice.gouv.fr.

² Queste, in particolare, le sette aree tematiche: *justice civile* ; *justice pénale* ; *justice économique et sociale* ; *justice de protection* ; *prison et réinsertion* ; *missions et statuts* ; *pilotage des organisations*.

cinquanta cittadini di età e provenienza diversa hanno preso parte ai c.d. “ateliers délibératifs”, nei quali si sono approfonditi i vari argomenti di dibattito.

I lavori dei due ateliers sono quindi confluiti in un atelier de convergence, nel quale si è deciso di concentrare la discussione su dodici proposte considerate prioritarie. Tra queste, in particolare, figurava la necessità di “favorire le procedure alternative ai tribunali nella materia civile”³.

Le proposte finali sono state vagliate e sviluppate dal Comitato degli Stati generali, che nel luglio 2022 ha presentato al Ministro della giustizia la sua relazione conclusiva dal titolo “Rendre justice aux citoyens”⁴. Tra i punti nodali della relazione, per quanto di interesse, si menzionava la ridefinizione del “perimetro di azione” del giudice civile, mediante una profonda riflessione sul “valore aggiunto” del suo intervento e sul ruolo da riconoscere ai diversi modi di risoluzione della controversia alternativi al giudizio⁵.

Il 5 gennaio 2023, in seguito ai risultati di questa riflessione condivisa, il Ministro della giustizia presentava un Piano di azione con sessanta misure per rendere la giustizia più efficace, tra cui l’aumento delle risorse umane e finanziarie, la riorganizzazione degli uffici giudiziari e la semplificazione e modernizzazione del processo penale. Nel settore civile, inoltre, facevano la loro comparsa due “misure innovative” finalizzate a favorire una soluzione della lite alternativa a quella giudiziale, vale a dire la *audience de règlement amiable* (ARA) e la *césure du procès* (CP).

Tali misure sono state infine introdotte nel codice di procedura civile per opera del *Décret n° 2023-686* del 29 luglio 2023, recante “mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire”, e si applicano alle controversie introdotte a partire dal 1° novembre 2023⁶.

2. La *audience de règlement amiable* (ARA): origine dell’istituto

Contenuta nei nuovi articoli da 774-1 a 774-4 del *Code de procédure civile* (d’ora in avanti, CPC), la disciplina della *audience de règlement amiable* prevede che il giudice investito di una lite, avente ad oggetto diritti disponibili, possa rimettere le parti ad un’apposita udienza detta

³ V. *Etats généraux de la Justice. Compte rendu des ateliers de convergence. 31 janvier 2022, Partie 1 : Présentation de l’atelier de convergence*, in www.justice.gouv.fr, p. 4.

⁴ V. *Rendre justice aux citoyens, Rapport du comité des États généraux de la justice, Avril 2022*, in www.justice.gouv.fr. Sul tema v. inoltre M. LARTIGUE, *Procédure civile : les grands axes de la politique de l’amiable lancée par la Chancellerie*, in *Gaz. Pal.*, 31 gennaio 2023, n° 3, p. 3.

⁵ In particolare, si legge nel rapporto: «Face à une demande de justice quasi infinie et des ressources de plus en plus contraintes, il convient de donner à chacun la capacité de conduire et de participer le plus possible au règlement de son litige. Les modes de résolution amiable doivent ainsi être encouragés et développés afin de permettre aux citoyens de devenir acteurs du règlement du conflit et parties prenantes de la solution, favorisant le caractère durable de celle-ci, sans pour autant démultiplier les missions du juge en lui conférant un rôle supplémentaire de conciliation» (p. 107).

⁶ *Audience de règlement amiable e césure du procès* si applicano anche alle collettività d’oltremare di Wallis e Futuna in virtù dell’art. 1757 CPC.

di “*règlement amiable*”. Tale udienza, che si svolge davanti a un giudice diverso da quello precedente, è finalizzata a cercare una risoluzione consensuale della controversia, mediante “il confronto equilibrato” dei diversi punti di vista, la valutazione dei bisogni, delle posizioni e degli interessi delle parti in causa e la comprensione dei principi giuridici applicabili alla controversia.

L’istituto, di dichiarata ispirazione canadese, e in particolare del Québec, risente altresì dell’influenza belga⁷. Conosciuto in entrambi i paesi con l’acronimo di CRA, nel primo caso il riferimento è alla *conférence de règlement amiable*, mentre nel secondo alle *chambres de règlement à l’amiable*.

In Québec, la *conférences de règlement amiable* si sviluppa sul finire degli anni ’90 grazie all’attività di alcuni magistrati – e in particolare a quella di Louise Otis, giudice alla *Cour d’appel* – che per far fronte all’eccessivo numero di domande avviò per prima una sorta di mediazione giudiziale in seno alla corte⁸. Il progetto, che ebbe un largo successo tra il 1997 e il 1998, a partire dagli anni 2000 fu esteso anche alla *Cour supérieure* (che nel sistema giudiziario del Québec è un tribunale di primo grado) e poi inserito all’interno del codice di procedura civile (agli artt. 151-14 ss.) nel 2002 (v. *Loi portant réforme du Code de procédure civile*, LQ 2002, c 7). Confermata nel nuovo codice di procedura civile del 2016 (v. *Loi instituant le nouveau Code de procédure civile*, LQ 2014, c 1), la *conférence de règlement amiable* è applicabile sia ai procedimenti in primo grado di competenza della *Cour du Québec* e della *Cour supérieure* (ai sensi degli artt. 161 ss.) sia ai procedimenti d’impugnazione davanti alla *Cour d’appel* (in virtù dell’art. 367), fermo restando in entrambi i casi il necessario consenso delle parti in causa⁹. Per i procedimenti di valore inferiore a 100.000 \$ di competenza della *Cour du Québec*, infine, a partire dal 30 giugno 2023 lo svolgimento di una *conférence de règlement amiable* preliminare al giudizio è divenuto obbligatorio, a prescindere dalla volontà delle parti (così infatti dispone il nuovo art. 535-12, introdotto dalla *Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec*, LQ 2023, c 3)¹⁰.

⁷ V. É. DUPONT-MORETTI, *Plan sur les États généraux de la justice, Discours, 5 janv. 2023*, in www.vie-publique.fr.

⁸ Cfr. L. OTIS, *Canada (Québec), Premier système de justice médiatoire intégré*, in *Panorama du médiation du monde, La médiation, langage universel de règlement de conflits, Premières assises internationales de la médiation judiciaire (Actes du colloque de Paris des 16 et 17 octobre 2009)*, a cura di B. Brenneur, in www.observatoire-des-mediations.org, p. 178 s.

⁹ Il criterio di riparto della competenza dei due tribunali di primo grado si basa principalmente sul valore economico della causa. Di norma, la *Cour du Québec* è infatti competente per le cause di valore inferiore a 75.000 \$ mentre la *Cour supérieure* per quelle di valore superiore a 100.000 \$. Per le cause di valore compreso tra 75.000,00 \$ e 99.999,99 \$, infine, sussiste una competenza concorrente tra le due corti, che possono essere adite indifferentemente a discrezione del ricorrente.

¹⁰ Sul tema, v. J.-F. ROBERGE, *L’évolution de l’amiable au Québec et la conciliation par le juge*, in *La conciliation par le juge: vers quels horizons ?*, *Actes de la journée du 30 mars 2023*, a cura di L. Mayer e J.-F. Roberge, in *JCP G*, 2023, *supp. au n° 24*, p. 31 ss.; S.K. MORIN, *Regards croisés sur la proposition d’Audience de règlement amiable en droit français et la Conférence de règlement à l’amiable du droit québécois*, in www.village-justice.com, 2023; P. BELIVEAU, *La Conférence de Règlement à l’Amiable (CRA) au Québec et la médiation dans le domaine judiciaire en France. Réflexions sur de possibles convergences*, in

In Belgio, invece, le *chambres de règlement à l'amiable* sono state introdotte nel 2013, con applicazione limitata alle controversie familiari (v. *Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse du 30 juillet 2013*)¹¹. Ai sensi dell'art. 76 del *Code Judiciaire* (per come modificato nel 2014 dalla *Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice*, d'ora in poi CJ), il *Tribunal de la famille*, che costituisce una sottosezione del *Tribunal de la famille et de la jeunesse*, a sua volta sezione del *Tribunal de première instance*, è infatti composto da una *chambre de la famille* e da una *chambre de règlement à l'amiable*. A tale organo, costituito da un giudice unico appositamente formato in materia di mediazione, le parti potevano rivolgersi direttamente o su invito del giudice investito del ricorso giudiziale, al fine di tentare una conciliazione alternativa alla soluzione contenziosa (v. art. 731 CJ previgente). In seguito alla formale introduzione della conciliazione tra i compiti del giudice, avvenuta nel 2018¹², altri tribunali hanno deciso di dotarsi in via autonoma di una *chambre de règlement à l'amiable*¹³. Dallo scorso gennaio, infine, la *Loi portant dispositions diverses en matière civile et judiciaire*, del 19 dicembre 2023, ha previsto l'istituzione delle *chambres de règlement à l'amiable*, in via generalizzata, anche per il *Tribunal civil* (art. 76 CJ), per il *Tribunal du travail* (art. 81 CJ), per il *Tribunal de l'entreprise* (art. 84 CJ), nonché per la *Cour d'appel* (art. 101 CJ) e per la *Cour du travail*, competente per i giudizi di appello in materia di lavoro (art. 104 CJ).

2.1. Ambito di applicazione

In Francia, ove il diverso acronimo dell'istituto è dipeso dal fatto che il termine "CRA" era già in uso per indicare i *centres de rétention administrative*, l'introduzione della *audience de règlement amiable* è stata da subito considerata come un tentativo di far riemergere la funzione conciliativa del giudice, normativamente prevista dall'art. 21 CPC ("*il entre dans la*

www.anm-mediation.com, 2022; M. LEMELIN, *Le procès, c'est forcément un gagnant et un perdant ; ce que vise la conférence de règlement à l'amiable, ce sont deux gagnants !*, *Entretien avec François Rolland*, in *Négociations*, 2017/2, n° 28, p. 151 ss.

¹¹ Cfr. D. PIRE, *La loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse*, in *Act. dr. fam.*, 2013/9, p. 183 s.; A.-M. BOUDART e C. VANDER STOCK, *La loi portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse et les modes alternatifs. Réflexions sur quelques questions choisies*, *ivi*, 2014/6, p. 174 ss.; J.-P. MASSON, *La loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse*, in *J.T.*, 2014/11, n° 6555, p. 181 ss.

¹² Ai sensi dell'art. 731, 1° comma, CJ, per come modificato dalla *Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice du 24 mai 2018*, "*Il entre dans la mission du juge de concilier les parties*". Sul tema v. B. INGHELS, *La conciliation par le juge en droit belge*, in *La conciliation par le juge: vers quels horizons ?*, cit., p. 37 ss., nonché D. MOUGENOT, *La conciliation devant le juge de paix*, in *Les dossiers du journal des juges de paix et de police, Les modes amiable de règlement de conflits*, 2021, n° 32, La Chartre, Bruxelles, p. 5 ss.

¹³ È il caso, ad esempio, del *Tribunal de l'entreprise Francophone de Bruxelles* e della *Cour d'appel de Bruxelles*, che hanno istituito le rispettive *chambres de règlement à l'amiable* nel settembre 2020, o del *Tribunal de première instance francophone de Bruxelles*, che nel settembre 2023 ha inaugurato una *chambre de règlement amiable des litiges fiscaux* (c.d. "CRA-F"). Per ulteriori dettagli v. www.tribunaux-rechtbanken.be.

mission du juge de concilier les parties)¹⁴. Tale funzione, scarsamente applicata nelle aule di giustizia, nel corso degli anni è stata infatti via via delegata a soggetti esterni alla magistratura, come conciliatori, mediatori e avvocati, a vantaggio dell'altra, più nobile funzione del giudice, ugualmente prevista dal codice di rito: *trancher le litige conformément aux règles de droit* (art. 12 CPC)¹⁵.

Nonostante l'obiettivo ambizioso, l'applicazione del nuovo istituto, almeno in questa prima fase, è però limitata ai soli procedimenti contenziosi che si svolgono davanti al *Tribunal judiciaire*. Data la sua collocazione, nel Capitolo 4 del sotto-Titolo I (*Dispositions communes*) del Titolo I (*Dispositions particulières au tribunal judiciaire*) del Libro II (*Dispositions particulières à chaque juridiction*), non è infatti possibile farne applicazione davanti alla *Cour d'appel* (disciplinata nel titolo VI del libro II), ma neanche nei procedimenti di competenza del *Tribunal de commerce* (disciplinato nel titolo III del libro II), nella giurisdizione in materia *prud'homale* (disciplinata nel titolo IV del libro II) e davanti al *Tribunal paritaire de baux ruraux* (disciplinato nel titolo V del libro II)¹⁶.

D'altro canto, e ancora, la *audience de règlement amiable* sembra destinata a trovare applicazione solo in caso di procedura scritta ordinaria, nella quale le parti hanno meno occasioni di contatto con il giudice, mentre risulta più difficile ipotizzare il suo impiego in caso

¹⁴ Introdotta nel codice di rito nel 1975 (*Décret n° 75-1123*), la funzione conciliativa del giudice è così descritta da Gérard Cornu, suo promotore: «*la conciliation [...] constitue, pour le juge, à tout moment, une mission (c'est-à-dire tout à la fois un pouvoir et un devoir), une vocation naturelle, inhérente à son office*» (v. G. CORNU, *L'élaboration du code de procédure civile*, in *RHFD*, 1995, n° 16, p. 254). Sulla storia dell'art. 21 CPC, cfr. B. BERNABE, *À la source du pouvoir modérateur du juge. Notice sur les origines de l'article 21 du Code de procédure civile*, in *Le juge dans l'histoire : entre création et interprétation du droit, Actes des Journées Internationales de la Société d'Histoire du Droit, Ljubljana, 5-8 Juin 2014*, Pravniki, 2016, p. 107 ss.

¹⁵ In questa prospettiva, si consideri che il *Décret n°78-381* del 20 marzo 1978 ha dapprima istituito la figura dei conciliatori di giustizia, incaricati di facilitare una soluzione amichevole della controversia "*en dehors de toute procédure judiciaire*". In seguito, la *Loi n° 95-125* dell'8 febbraio 1995 ha permesso al giudice, con l'accordo delle parti, di rinviare queste ultime davanti a un conciliatore o un mediatore, per cercare una soluzione conciliativa della lite. Da ultimo, con il *Décret n° 2022-245* del 25 febbraio 2022, il legislatore francese ha introdotto il potere del giudice di rinviare le parti in mediazione, a prescindere dal loro consenso (art. 127-1 CPC). In generale, sul tema, cfr. J. POUMAREDE, *La conciliation, la mal-aimée des juges*, in *Cah. just.*, 2013, n° 1, p. 127 ss., nonché B. BERNABE, *L'obsolescence programmée du juge ? Propos liminaires sur l'irruption de la justice amiable dans la justice judiciaire*, in *JCP G*, 2018, *L'obsolescence programmée du juge ? Justice judiciaire, justice amiable, justice numérique*, ENM, 5 octobre 2018, suppl. au n° 51, p. 16 ss. Per un esempio virtuoso di conciliazione giudiziaria ex art. 21 CPC v. invece S. GABORIAU, *La conciliation par le juge en France: un rendez-vous manqué ?*, in *La conciliation par le juge: vers quels horizons ?*, cit., p. 15, spec. 19 ss.

¹⁶ Sul tema v. F. VERT e B. GORCHS-GELZER, *L'audience de règlement amiable : quelles avancées pour l'office conciliatoire du juge ?*, in www.actu-juridique.fr, 6 aprile 2023, §2, secondo cui, da questo punto di vista, la riforma manca di "*ambition et de vision d'ensemble*". In favore di un'estensione dell'istituto a tutti i contenziosi di natura civile v. anche D. GANANCIA, I. COPÉ-BESSIS e B. RÉGENT, ARA, *quelle place pour la médiation ?*, in *AJ fam.*, 2023, p. 551. Per i procedimenti di competenza del *Conseil de prud'homme*, in ogni caso, un tentativo di conciliazione è già appositamente disciplinato agli artt. R1454-1 del *Code du travail* ed anche davanti al *Tribunal paritaire de baux ruraux* un tentativo di conciliazione obbligatorio è ugualmente previsto dall'art. 887 CPC, benché delegabile dal giudice ad un conciliatore esterno.

di procedura orale, ove il tentativo di conciliazione giudiziale è già autonomamente disciplinato agli artt. da 820 a 826 CPC¹⁷.

Ai sensi del nuovo art. 836-2 CPC, infine, la *audience de règlement amiable* è esperibile anche in caso di *référé*, ovvero in materia cautelare, ma solo quando la competenza appartiene al presidente del *Tribunal judiciaire* o al *Juge des contentieux de la protection*, che opera in ambito consumeristico¹⁸. In questo caso, come si legge nella circolare applicativa di accompagnamento al *Décret n° 2023-686*, la previsione della *audience de règlement amiable* risponde all'esigenza di evitare alle parti i tempi di lunghe e costose consulenze tecniche, che sovente costituiscono l'unica misura cautelare disposta dal giudice prima dell'inizio del giudizio di merito¹⁹.

2.2. La decisione di procedere in ARA

Ai sensi dell'art. 774-1 CPC, il giudice investito della causa può decidere di rinviare le parti alla *audience de règlement amiable* su richiesta delle parti stesse oppure d'ufficio, dopo aver sollevato il contraddittorio sul punto. La circostanza che la norma richieda al giudice di "*recueillir leur avis*", lascia peraltro intendere che il giudice abbia il potere di disporre lo svolgimento della *audience de règlement amiable* a prescindere dal consenso delle parti, che

¹⁷ Sul punto v. C. BLERY, *L'audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire : nouvel outil pour le juge et les parties*, in *Gaz. Pal.*, 7 novembre 2023, n° 36, p. 35, spec. 36, la quale osserva come in caso di procedura orale la *audience de règlement amiable* finisca per rappresentare un duplicato della conciliazione giudiziale (delegabile anch'essa ad un conciliatore ai sensi dell'art. 821 CPC).

¹⁸ Restano pertanto esclusi, ad esempio, i procedimenti cautelari di competenza del presidente del *Tribunal du commerce* o del *Juge aux affaires familiales* (JAF).

¹⁹ V. *Circulaire de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l'amiable: présentation des décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, 17 octobre 2023*, in www.justice.gouv.fr, p. 5. Per un commento alla Circolare v. inoltre C. BLERY, *La politique publique de l'amiable : après les décrets, la circulaire (1re partie)*, in *Dalloz actualité*, 14 novembre 2023, nonché S. AMRANI-MEKKI, *ARA et césure, mode d'emploi*, in *Gaz. Pal.*, 7 novembre 2023, n° 36, p. 34.

non si rivela necessario²⁰. L'unico limite, da questo punto di vista, è dato dalla natura disponibile della controversia, non potendo formarsi alcun accordo su diritti indisponibili²¹.

A livello formale, la decisione di rinviare le parti in *audience de règlement amiable* rappresenta una misura meramente ordinatoria, che non priva il giudice del potere di decidere la controversia e non mette fine al processo pendente, determinandone però l'interruzione ai sensi dell'art. 369 CPC. Per questo motivo, la decisione di procedere con la *audience de règlement amiable* determina altresì l'interruzione del termine di perenzione dell'istanza di cui all'art. 386 CPC²², che ai sensi dell'art. 392 CPC ricomincia a decorrere dalla prima udienza davanti al giudice investito della causa, in seguito alla conclusione della *audience de règlement amiable*²³. Trattandosi di un provvedimento di *administration judiciaire*, la decisione del giudice di rinviare le parti in *audience de règlement amiable*, così come quella di non rinviarle in seguito alla loro richiesta, non è infine suscettibile di alcuna impugnazione, in base al disposto dell'art. 537 CPC, salvo forse il limite dell'eccesso di potere²⁴.

Quanto all'arco temporale in cui può essere disposta la *audience de règlement amiable*, esso spazia dalla *audience d'orientation* (art. 776 CPC), e dunque dalla fase veramente iniziale del processo, per opera del presidente, a tutto il corso dell'istruzione (art. 785 CPC), davanti al

²⁰ In questo senso v. anche S. AMRANI-MEKKI, *Des modes amiables aux modes adaptés de résolution des différends - Audience de règlement amiable et césure du procès*, in *JCP G*, 2023, n° 37, doct. 1040, §7, nonché G. MAUGAIN, *Audience de règlement amiable et césure du procès : entre conviction et déception*, in *Dalloz actualité*, 18 settembre 2023. Poiché non viene precisato né il modo in cui le parti devono esprimersi sulla proposta del giudice né il modo in cui loro stesse possono richiedere al giudice la *audience de règlement amiable*, si ritiene che ciò possa avvenire con ogni strumento utile e dunque anche oralmente in sede di udienza (v. N. FRICERO, *Nouveaux circuits procéduraux devant le tribunal judiciaire : audience de règlement amiable et césure du procès*, in *Procédures*, 2023, n° 10, p. 5, spec. 6). In caso di proposta del giudice, pare inoltre ragionevole che quest'ultimo fissi alle parti un termine per la risposta, decorso il quale la loro opinione può considerarsi in senso sfavorevole alla *audience de règlement amiable* (v. H. CROZE, *Essai de recensement des « actes de procédure » créés dans le cadre de l'audience de règlement amiable par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023*, in *Procédures*, 2023, n° 10, p. 34, spec. 35).

²¹ Per questa ragione, osserva C. BLÉRY, *L'audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire*, cit., p. 36, benché il preambolo del decreto parli di due nuovi meccanismi "facoltativi", ciò non è corretto riguardo alla *audience de règlement amiable*, che può essere imposta dal giudice. Quest'ultimo, tuttavia, dovrebbe guardarsi bene dal rinviare le parti in *audience de règlement amiable* quando almeno una delle due abbia espresso un parere negativo al suo svolgimento, posto che in tal caso il raggiungimento di un accordo si prefigura difficile in partenza.

²² In base a tale disposizione, si consideri infatti che nel processo civile francese la domanda è perentoria se nessuna delle parti compie atti d'impulso processuale per oltre due anni.

²³ A tal proposito, col provvedimento che dispone la *audience de règlement amiable*, il giudice può già prevedere un'udienza successiva, per permettere alle parti la riassunzione del giudizio davanti a sé ai sensi dell'art. 373 CPC o per cancellare la causa dal ruolo, nel caso in cui le parti non si siano attivate nei termini previsti dal giudice in seguito al raggiungimento di un accordo. Tale soluzione, come osserva N. FRICERO, *Nouveaux circuits procéduraux devant le tribunal judiciaire*, cit., p. 6, è certamente apprezzabile, poiché permette alle parti un tempo di "sereno dialogo" in sede di *audience de règlement amiable*, durante il quale il "duello giudiziario" deve fermarsi e tutti gli atti e le decisioni eventualmente assunti si hanno per non avvenuti, ai sensi dell'art. 372 CPC.

²⁴ Così infatti secondo una certa giurisprudenza, tra cui di recente v. Cass. Civ., ch. 2^{me}, 23 mars 2023, n° 21-13093 e Cass. Civ., ch. 2^{me}, 16 décembre 2021, n° 19-26.243, in *Dalloz actualité*, 17 gennaio 2022, con nota di N. HOFFSCHIR, *Le recours pour excès de pouvoir s'infiltrer dans les mesures d'administration judiciaire*.

giudice istruttore. Anche in seguito alla chiusura della fase istruttoria, inoltre, il tribunale può revocare l'ordinanza di chiusura dell'istruzione e rinviare le parti al giudice istruttore affinché disponga l'esperimento della *audience de règlement amiable* (art. 803 CPC)²⁵.

2.3. Il giudice dell'ARA

Circa il giudice incaricato della *audience de règlement amiable*, l'art. 774-1 CPC ha cura di precisare che tale udienza dev'essere tenuta da un giudice diverso da quello precedente, il quale neppure può far parte, in seguito, del collegio che decide la causa²⁶. La ragione di tale scelta risiede anzitutto nella volontà di garantire maggiormente l'imparzialità dell'ufficio, evitando che il giudice che ha già espresso le proprie opinioni in sede di *audience de règlement amiable* sia lo stesso che decide poi la causa nel merito²⁷. Inoltre, quantomeno in questa prima fase, la scelta è altresì dipesa dalla volontà di mantenere chiaramente distinte le due figure, benché la funzione conciliativa, come abbiamo visto, appartenga ai compiti del giudice francese ex art. 21 CPC²⁸.

Considerate le limitazioni in termini di organico della magistratura, la *Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature*, per come modificata dall'art. 8 della *Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire*, ha quindi disposto che possano svolgere la funzione di giudice della *audience de règlement amiable* anche i magistrati "temporanei" di cui all'art. 41-10 (c.d. *magistrats exerçant à titre temporaire*, MTT), nonché i magistrati onorari di cui all'art. 41-25. Ciò, secondo il legislatore della riforma, dovrebbe permettere di supplire in parte alla carenza del personale, che rappresenta un serio ostacolo allo sviluppo del nuovo istituto, specialmente nei piccoli tribunali²⁹. Si tratta, in ogni caso, di

²⁵ Come non manca di rilevare G. MAUGAIN, *Audience de règlement amiable et césure du procès*, cit., il successo dell'istituto sembra tuttavia destinato ad essere direttamente proporzionale alla tempestività con cui le parti saranno rinviate in *audience de règlement amiable*.

²⁶ Per questa ragione, il presidente del Tribunale è tenuto a stabilire all'inizio di ciascun anno giudiziario i magistrati addetti all'ufficio della *audience de règlement amiable*, ai sensi dell'art. L121-3 del *Code de l'organisation judiciaire* (COJ).

²⁷ Sul tema cfr. P. GIRAUD, *La conciliation par le juge français : quelle place pour les garanties fondamentales du procès ?*, in *La conciliation par le juge: vers quels horizons ?*, cit., p. 28 ss.

²⁸ In questo senso v. S. AMRANI-MEKKI, *Des modes amiables aux modes adaptés de résolution des différends*, cit., §8, la quale osserva altresì che il *Conseil National de Barreaux* (CNB), a questo proposito, aveva proposto che la *audience de règlement amiable* fosse affidata ad avvocati e avvocati onorari mediatori, al posto dei magistrati (v. CNB, *La césure du procès civil et l'audience de règlement amiable*, in www.avocatparis.org). Nel senso che «*le système aurait sans doute encore plus de chances d'être un succès si le juge qui tient l'ARA était le juge saisi du litige*» v. tuttavia C. BLERY, *L'audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire*, cit., p. 36.

²⁹ Sul punto v. ancora S. AMRANI-MEKKI, *Des modes amiables aux modes adaptés de résolution des différends*, cit., §12. Nello stesso senso si era inoltre espressa la *Union Syndical des Magistrats* (USM), secondo cui «*la mise en œuvre de telles procédures, qui s'inscrivent dans le projet du garde des Sceaux d'une vaste politique de l'amiable, nécessite un temps considérable, donc des effectifs de magistrats (même MTT et magistrats honoraires) et de greffiers dont nous ne disposerons*

soggetti riconducibili al novero della magistratura, a differenza di quanto avveniva ad esempio in passato per le *justices de paix*, ove il c.d. “*juge de paix*”, a discapito del nome, non era un magistrato³⁰.

Quel che è certo, come non si è mancato di rilevare tra i primi commentatori, è che i magistrati addetti alla *audience de règlement amiable*, quali che siano, avranno bisogno di un’apposita formazione, ciò che renderà il nuovo istituto non immediatamente fruibile su larga scala³¹.

2.4. Lo svolgimento dell’ARA

La convocazione alla *audience de règlement amiable* avviene per opera del cancelliere, con ogni possibile mezzo previsto dalla legge, e deve precisare la necessità che le parti compaiano personalmente³². Queste ultime devono inoltre essere assistite dal proprio avvocato, a meno che a ciò non siano dispensate dalla legge nel procedimento contenzioso, nel qual caso l’assistenza del difensore è facoltativa. La durata dell’udienza è rimessa all’apprezzamento del giudice incaricato della stessa, benché la circolare applicativa suggerisca di non oltrepassare la giornata³³. La circostanza che il giudice della *audience de règlement amiable*, ove necessario, possa recarsi sui luoghi interessati per valutare i fatti (v. *infra* par. 2.4) sembra tuttavia implicitamente ammettere la possibilità di uno o più rinvii, seppur le disposizioni codicistiche si riferiscano esclusivamente “alla” *audience*³⁴.

Ai sensi dell’art. 774-3, 6° comma, CPC, tutto ciò che è detto, scritto o fatto nel corso della *audience de règlement amiable*, che si svolge in camera di consiglio e senza la presenza del

ni à court ni à moyen terme» (v. *L’USM consultée par le DACS sur 2 projets de réforme en matière civile : ARA et césure du procès civil*, 9 marzo 2023, in www.union-syndicale-magistrats.org).

³⁰ Incaricate di risolvere alcune controversie in maniera “conciliativa” e istituite nel periodo rivoluzionario (per opera della *Loi des 16-24 août 1970*), le *justices de paix* sono state soppresse nel 1958 (per opera della *Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l’organisation judiciaire*). Per un raffronto tra la *audience de règlement amiable* e il previgente *juge de la paix*, cfr. L. MAYER, *La future audience de règlement amiable, ultime avatar de la longue quête vers un idéal de conciliation par le juge*, in *La conciliation par le juge: vers quels horizons ?*, cit., p. 12 s., la quale sottolinea come il tratto essenziale del nuovo istituto risieda proprio nel fatto che la conciliazione sia pur sempre demandata ad un giudice, benché diverso da quello precedente. Dello stesso avviso anche G. MAUGAIN, *Audience de règlement amiable et césure du procès*, cit., secondo cui tale soluzione ha il merito di non privare la parti del loro “senso” di giustizia.

³¹ Cfr. D. GANANCIA, I. COPE-BESSIS e B. REGENT, *ARA, quelle place pour la médiation ?*, cit. Sulla questione v. anche S. AMRANI-MEKKI, *Des modes amiables aux modes adaptés de résolution des différends*, cit., §12, per la quale «*la pratique consistant à faire des stages en Belgique pour « vivre » l’Ara et mieux se figurer son fonctionnement est une excellente voie même s’il est difficile de la reproduire pour le plus grand nombre*».

³² Tale precisazione, come osserva S. AMRANI-MEKKI, *Des modes amiables aux modes adaptés de résolution des différends*, cit., §10, sembra escludere la possibilità che la convocazione possa avvenire in forma orale. Nello stesso senso v. anche H. CROZE, *Essai de recensement des « actes de procédure »*, cit., p. 35.

³³ V. *Circulaire de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable*, cit., p. 8.

³⁴ In questo senso v. anche E. VERGES, *L’audience de règlement amiable et la césure du procès civil : deux nouvelles procédures au service de la « politique de l’amiable »*, in *Lexbase La lettre juridique*, 2023, n° 956, §I.B, nonché H. CROZE, *Essai de recensement des « actes de procédure »*, cit., p. 35, secondo cui «*il s’agit en réalité plus d’une procédure de règlement amiable que d’une simple audience*».

cancelliere, è soggetto al dovere di confidenzialità. Si tratta di un principio cardine del nuovo istituto, che può essere derogato soltanto su accordo delle parti o nei due casi espressamente contemplati al successivo comma 7° ovvero: a) sussistenza di ragioni imperative di ordine pubblico o motivi legati alla protezione del superiore interesse del minore o all'integrità fisica o psicologica della persona; b) situazioni in cui la rivelazione dell'esistenza o la divulgazione del contenuto dell'accordo sono necessarie per la sua realizzazione o esecuzione. In caso di violazione dell'obbligo di confidenzialità, in assenza di un'espressa disposizione, si ritiene possibile fare applicazione delle regole elaborate dalla giurisprudenza in materia di mediazione. Di conseguenza, gli atti eventualmente prodotti in giudizio dovranno essere esclusi dal dibattito, mentre gli atti processuali che ne riproducono il contenuto potranno essere dichiarati nulli, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità disciplinare dell'avvocato³⁵.

Circa l'attività che, in concreto, il giudice è chiamato a svolgere, l'art. 774-2 CPC dispone che la *audience de règlement amiable* debba svolgersi mediante "il confronto equilibrato" dei diversi punti di vista, la valutazione dei bisogni, delle posizioni e degli interessi delle parti in causa, nonché la comprensione dei principi giuridici applicabili alla controversia³⁶. Ne emerge con tutta evidenza il ruolo "ibrido" del giudice incaricato della *audience de règlement amiable*, chiamato a svolgere attività proprie della conciliazione e della mediazione (confrontare i punti di vista, valutare i bisogni, le posizioni e gli interessi delle parti), ma facilitando al tempo stesso la comprensione del quadro giuridico entro cui si inserisce il caso di specie³⁷. In questa prospettiva, secondo i primi commentatori, i magistrati addetti alla *audience de règlement amiable* non dovrebbero dunque esimersi dallo spiegare alle parti la fondatezza di una determinata argomentazione, il valore che si può attribuire a un certo mezzo di prova o i vantaggi di una soluzione negoziata della lite rispetto a una decisione di puro diritto, pur senza pregiudicare l'esito del loro possibile accordo³⁸. Nulla sembra impedire, inoltre, che la funzione

³⁵ Sul punto, v. ancora *Circulaire de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l'amiable*, cit., p. 10, nonché Cass. Civ., Ch. 2^{me}, 9 juin 2022, n° 19-21.798 e CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 8 oct. 2020, n° 17/15973.

³⁶ Come osserva C. BLÉRY, *L'audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire*, cit., p. 35, l'art. 774-2 CPC disciplina per la prima volta in modo specifico come si deve procedere al tentativo di conciliazione, non esistendo alcuna norma analoga in materia di mediazione, conciliazione o procedura partecipativa.

³⁷ Cfr. E. VERGES, *L'audience de règlement amiable et la césure du procès civil*, cit., §I, nonché N. FRICERO, *Nouveaux circuits procéduraux devant le tribunal judiciaire*, cit., p. 5, che parla a questo proposito di "conciliation augmentée, teintée de médiation". L'espressione "super-conciliation" è invece impiegata da K. LECLERE VUE e H. MOUTARDIER, *Un renouveau de l'amiable dans le procès civil : l'audience de règlement amiable et la césure du procès*, in *AJ fam.*, 2023/11, p. 542.

³⁸ Così in particolare C. BERGERE-MESTRINARO, *Le point de vue du magistrat*, in *Les modes amiables de résolution des différends*, a cura di L. Mayer, D. Chesneau-Moukarzel e C. Bergère-Mestrinaro, in *Gaz. Pal.*, 25 luglio 2023, n° 25, p. 61, spec. 64, secondo cui «il est certain que les garanties procédurales attachées au procès équitable imposent que le juge de l'ARA demeure parfaitement impartial», ma «un juge impartial ne veut pas dire un juge apathique».

conciliativa del giudice si spinga sino a dettare alle parti i termini stessi di un possibile accordo, proprio in considerazione del quadro giuridico di riferimento³⁹.

Data la sua estraneità al procedimento contenzioso, l'art. 774-2 CPC precisa ancora che il giudice incaricato della *audience de règlement amiable* può prendere conoscenza degli atti di causa e delle conclusioni delle parti: attività necessaria per permettergli una miglior comprensione dell'oggetto della controversia e dei principi di diritto applicabili. Il giudice può inoltre svolgere ogni constatazione, valutazione, apprezzamento o ricostruzione dei fatti che stima necessarie, anche recandosi sui luoghi interessati⁴⁰. Lo stesso giudice determina infine le condizioni in cui si svolge l'udienza e può decidere di sentire le parti separatamente (c.d. "caucus") e dunque anche in assenza di contraddittorio⁴¹.

2.5. Esito dell'ARA e risvolti processuali

Tra i poteri del giudice della *audience de règlement amiable* rientra quello di mettere fine al procedimento in qualsiasi momento, qualora egli si accorga che non sussistono (più) le condizioni per tentare ulteriormente la conciliazione. Anche in questo caso, la decisione del giudice costituisce una misura meramente ordinatoria, che non necessita di motivazione e che non è suscettibile di impugnazione.

Per contro, qualora il tentativo di conciliazione vada a buon fine, può accadere che le parti giungano ad un accordo già nel corso della *audience de règlement amiable*. In tal caso, esse possono formalizzare il loro accordo nel processo verbale sottoscritto dal giudice della *audience de règlement amiable*, dalle parti e dal cancelliere, che vi può apporre la formula esecutiva⁴². Nel caso in cui le parti giungano invece ad un accordo una volta conclusa la *audience de règlement amiable*, e dunque al di fuori di essa, oppure scelgano di formalizzare l'intervenuta conciliazione in seguito, esse potranno ugualmente chiedere al cancelliere di attribuire efficacia esecutiva all'accordo ai sensi dell'art. 1568 CPC, se sottoscritto da entrambi gli avvocati, oppure chiedere la sua omologazione al giudice del procedimento contenzioso ai

³⁹ Sul punto v. anche S. AMRANI-MEKKI, *Des modes amiables aux modes adaptés de résolution des différends*, cit., §11.

⁴⁰ Benché non sia espressamente previsto il potere del giudice di disporre una consulenza tecnica, nulla impedisce che le parti si accordino sulla nomina di un consulente ai sensi dell'art. 1546-3 CPC. Sul punto v. E. VERGES, *L'audience de règlement amiable et la césure du procès civil*, cit., §I.B.

⁴¹ Tale possibilità, completamente rimessa alla discrezionalità del giudice, in un processo fondato sul contraddittorio delle parti rappresenta un vero e proprio "*changement radical de culture*", come osserva N. FRICERO, *Nouveaux circuits procéduraux devant le tribunal judiciaire*, cit., p. 6, la quale non manca però di rilevare che analoga possibilità era già contemplata nella giurisdizione *prud'homale*, ai sensi dell'art. L1454-1 *Code du travail*, per la c.d. "*aparté*".

⁴² Per questo motivo il cancelliere, che come abbiamo visto non prende parte alla camera di consiglio, deve comunque essere disponibile per tutto il corso della *audience de règlement amiable*.

sensi dell'art. 131 CPC. In entrambi i casi, l'accordo sarà munito di forza esecutiva ai sensi dell'art. 111-3, comma 3°, del *Code des procédures civiles d'exécution* (CPC exéc.)⁴³.

Sia in caso di insuccesso che in caso di successo, una volta conclusa la *audience de règlement amiable* è infine necessario riattivare il processo pendente, precedentemente interrotto dalla decisione del giudice di rinviare le parti in *audience de règlement amiable*. A tal proposito, dispone l'art. 774-4 CPC, il giudice della *audience de règlement amiable*, che non può mettere fine al procedimento contenzioso, è tenuto ad informare il giudice rimettente della conclusione della *audience de règlement amiable* e a trasmettergli, se del caso, il processo verbale contenente l'accordo. Spetta quindi alle parti riattivare il procedimento interrotto ai sensi dell'art. 373 CPC. Nel caso in cui ciò non avvenga, sarà invece il giudice procedente a fissare un'apposita udienza e a convocare le parti davanti a sé⁴⁴. A questo punto, se le parti non compaiono neppure a tale udienza, il giudice cancella la causa dal ruolo ai sensi dell'art. 381 CPC e il processo si estingue. Qualora invece le parti compaiano, esse sono invitate a formulare un'istanza di riassunzione, che a seconda dei casi potrà essere accompagnata da una richiesta di omologazione dell'intervenuto accordo o da un'istanza di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse. Diversamente, il processo riprende il suo *iter* ordinario, dal punto in cui si era interrotto, sino alla sua conclusione⁴⁵.

3. La *césure du procès* (CP): aspirazioni e ispirazioni

Il secondo strumento introdotto dal menzionato *Décret n° 2023-686* è la *césure du procès* (CP), che di per sé non è un metodo di risoluzione della lite alternativo al contenzioso⁴⁶. Estrapolata dal contesto della riforma in cui si inserisce, la tecnica della *césure* consiste infatti nel permettere al giudice, su istanza di entrambe le parti, di decidere in un primo momento soltanto alcune delle domande di cui è investito, adottando per esse una sentenza parziale. Generalmente riconducibile a ragioni di economia processuale, tale tecnica si ritrova anche nell'ordinamento tedesco, ove si possono ricordare gli esempi della *Teilurteil* (letteralmente

⁴³ Quanto alla possibilità di impugnare tali accordi, v. N. FRICERO, *Nouveaux circuits procéduraux devant le tribunal judiciaire*, cit., p. 7. Sulla possibilità di contestare la validità degli accordi in sede esecutiva v. invece T. GOUJON-BETHAN, C. ROTH, J. GUILLEMIN e A. LÉON, *L'exécution de l'amiable, Ateliers de voies d'exécution*, in *Gaz. Pal.*, 31 gennaio 2023, n° 3, p. 43 ss.

⁴⁴ Come si ricorderà, tale udienza può anche essere fissata dal giudice con il provvedimento che dispone lo svolgimento della *audience de règlement amiable* (v. retro par. 2.2, nota 23). Da tale udienza, ai sensi del novellato art. 392, 4° comma, CPC, comincia a decorre un nuovo termine di perenzione ex art. 386 CPC.

⁴⁵ Nel caso in cui le parti abbiano raggiunto un accordo soltanto parziale, l'oggetto della controversia potrebbe però subire un mutamento rispetto alle pretese originarie.

⁴⁶ A livello nominale, si tenga presente che il termine *césure du procès* era già presente nel codice di procedura civile francese, benché con finalità eminentemente sanzionatorie nei confronti dell'avvocato che non compie determinati atti di procedura nei termini previsti. Il *Décret n°2019-1333* dell'11 dicembre 2019 aveva infatti introdotto tale *césure du procès* all'art. 800 CPC, in base al quale «*si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours*».

“sentenza parziale”) e della *Grundurteil* (letteralmente “sentenza provvisoria sul motivo”), da cui traggono ispirazione anche le nostre sentenze parziali, non definitive e di condanna generica (v. *infra* par. 4)⁴⁷. Anche nel processo civile francese, del resto, a partire dagli artt. 480, 544 e 606 CPC dottrina e giurisprudenza hanno concettualizzato la categoria dei c.d. “*jugements mixtes*” (letteralmente “sentenze miste”), con cui il giudice decide soltanto alcune delle domande proposte, ordinando per le rimanenti ulteriori misure istruttorie o provvisorie⁴⁸.

Per comprendere la diversa *ratio* del nuovo istituto, tuttavia, bisogna guardare ad esso da una differente prospettiva, considerando in particolare il contesto della riforma in cui si inserisce. Tale chiave di lettura è infatti espressamente suggerita dal preambolo (c.d. “*notice*”) del decreto che introduce la *césure*, il quale, nel descriverne i tratti essenziali, precisa che «*les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice*». Benché tale possibilità non sia poi riproposta in alcuna delle disposizioni codicistiche, l’idea che le parti, in seguito alla sentenza parziale, addivengano ad un accordo sulle restanti pretese è dunque ciò a cui ambisce il nuovo istituto, quantomeno nelle intenzioni del legislatore⁴⁹. Del resto, in questi termini si esprimeva anche il menzionato rapporto conclusivo degli Stati generali (v. *retro* par. 1), in base al quale con l’introduzione della *césure du procès* si sarebbe permesso al giudice di decidere subito alcune questioni, condizionanti la risoluzione della controversia, per poi rinviare le parti a negoziare il “*surplus*” mediante uno dei diversi strumenti di composizione amichevole della lite⁵⁰.

⁴⁷ Nel primo caso, ai sensi del §301 ZPO, il giudice può pronunciare una sentenza parziale quando reputa che parte della controversia sia decidibile autonomamente. La decisione è considerata definitiva ed è suscettibile di impugnazione, a condizione che nel frattempo sia resa una decisione anche sulla restante parte della controversia. Nel caso del giudizio provvisorio di cui al §304 ZPO, invece, quando sono in discussione sia il fondamento che l’importo di una certa pretesa, il tribunale può prendere una decisione preliminare sul solo fondamento presupposto. Tale decisione, pur non essendo definitiva, può essere impugnata come se lo fosse.

⁴⁸ Dispone l’art. 840 CPC che «*le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal [...] a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche*». Quanto agli artt. 544 e 606 CPC, essi prevedono rispettivamente la possibilità di appellare e ricorrere in cassazione le sentenze «*qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire*». In argomento v. M. DOUCHY-OUUDOT, *Fasc. 900-50 : Jugement avant dire droit*, in *Encyclopédies JCl. Procédure civile*, 6 agosto 2022 (agg. 11 settembre 2023).

⁴⁹ In senso critico, a tal proposito, v. G. MAUGAIN, *Audience de règlement amiable et césure du procès*, cit., secondo cui la *césure* risultante dal testo di legge, rispetto a quanto previsto dai progetti di riforma, risulta non solo “*beaucoup moins ambitieuse*”, ma addirittura “*inaboutie*”.

⁵⁰ V. *Rendre justice aux citoyens, Rapport du comité des États généraux de la justice*, cit., p. 180. Si consideri, peraltro, che il ricorso a tale procedura era stato ugualmente suggerito dal gruppo di lavoro incaricato, nel 2021, di proporre misure per la riduzione dell’arretrato nel contenzioso civile ed anche in quel caso esso figurava strettamente collegato alla mediazione, come emerge chiaramente dal testo della Raccomandazione n. 18: “*Expérimenter la césure du procès civil ou la médiation intégrée*” (v. *Rapport du groupe de travail en charge de proposer des mesures visant à la résorption des stocks, mars 2021*, in www.justice.gouv.fr, p. 9). Del pari, la *césure* era stata prefigurata dai redattori del Rapporto del 2018 dedicato al miglioramento e alla semplificazione della procedura civile, nel paragrafo dedicato ai modi per favorire il ricorso a strumenti

In questa prospettiva, pertanto, il riferimento comparatistico più pertinente risulta quello della *deelgeschillenprocedure* (letteralmente “procedura di contenzioso parziale”), introdotta nel 2010 nel codice di procedura civile olandese (*Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*) e ugualmente richiamata dal ministro della giustizia francese nel suo discorso di presentazione, insieme ai modelli tedeschi⁵¹. Tale istituto, nelle controversie in materia di danni alla persona, consente infatti alle parti, singolarmente o collettivamente ed anche prima che la causa sia pendente in via principale, di chiedere al giudice di decidere uno o più aspetti della lite la cui soluzione può contribuire alla conclusione di un accordo transattivo⁵². Il giudice, se ritiene che la decisione richiesta non possa contribuire sufficientemente alla conclusione di tale accordo, respinge la domanda, altrimenti si pronuncia con efficacia vincolante per le parti e per il giudice stesso, in caso di successivo processo. Se le parti non raggiungono un accordo in seguito alla decisione parziale, esse possono quindi appellare tale decisione entro tre mesi dalla prima udienza del procedimento instaurato per la restante parte di controversia – o, se la decisione è successiva, entro tre mesi dalla data della sua pronuncia – oppure unitamente alla sentenza finale⁵³.

di risoluzione delle controversie alternativi al processo (v. F. AGOSTINI e N. MOLFESSIS, *Amélioration et simplification de la procédure civile*, in *Chantiers de la justice*, janv. 2018, in www.justice.gouv.fr, p. 26).

⁵¹ V. É. DUPONT-MORETTI, *Plan sur les États généraux de la justice*, cit., secondo cui tale strumento permette «aux Pays Bas de traiter deux fois plus de contentieux en deux fois moins de temps». Introdotto dalla legge del 17 dicembre 2009 (*Staatsblad 2010, 221*), l’istituto è disciplinato nel Titolo 17 del codice (*Titel 17. Van rechtspleging in deelgeschillen betreffende letsel- en overlijdensschade*), agli artt. 1019w-1019cc.

⁵² La pratica di rivolgersi ad un terzo per facilitare la soluzione negoziale della lite in tali controversie, in cui la parte danneggiante è spesso rappresentata dalla compagnia di assicurazione, era stata precedentemente introdotta come regola di auto-condotta nel *Code of Conduct Treatment Injury (Gedragcode Behandeling Letselschade - GBL)* del 2006, promosso e coordinato dal *Personal Injury Council (De Letselschade Raad)*. In base alle *rule 10*, in particolare, nel caso in cui le trattative per raggiungere un accordo fossero durate oltre tre anni, le parti erano libere di ricorrere ad un terzo in grado di aiutarle a superare lo stallo. La *rule* è stata modificata nel 2012, con la riforma del codice, e precisa ora che la scelta di rivolgersi ad un terzo, ivi incluso il giudice della *deelgeschillenprocedure*, andrebbe presa preferibilmente di comune accordo (cfr. *Code of Conduct for Handling Personal Injury Claims - GBL*, 2012, in www.deletselschaderaad.nl, p. 47 ss.). Per un approfondimento sull’argomento v. A. DE ROO e R. JAGTENBERG, *Mediation on trial: a review of Dutch court judgments*, in *Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement*, 2017, IV, p. 27, spec. 39 s.; M. WESSELINK, *De deelgeschilprocedure: Kan procederen onderhandelen stimuleren?*, *Universiteit van Amsterdam*, 2016; A.F. COLLIGNON-SMIT SIBINGA, *De deelgeschilprocedure*, Wolters Kluwer, 2019.

⁵³ In Francia, una pratica analoga, di origine pretoria, era già in uso presso alcune sezioni specializzate, come quella competente in materia di proprietà intellettuale del *Tribunal judiciaire* di Parigi. Davanti a tale sezione, infatti, non è infrequente che il tribunale giudichi in prima battuta soltanto sulla validità del prodotto intellettuale (marchio, brevetto, etc....) e sulla sua contraffazione, ordinando se del caso la cessazione di quest’ultima e le conseguenti misure ripristinatorie. Quindi, dopo aver concesso un’eventuale provvisoria, il giudice invita le parti a cercare una soluzione negoziale circa la determinazione e la liquidazione del pregiudizio effettivamente derivante dalla contraffazione. Nel caso in cui tale tentativo fallisca, le parti possono adire nuovamente il tribunale perché giudichi anche sulla restante parte della controversia ovvero sul *quantum*. Per un approfondimento sul tema v. N. SABOTIER, *État de la gestion des procédures civiles : la « césure »*, in *Etats généraux de la justice civile - Réflexions à partir du Rapport Sauvé - Colloque du 15 septembre 2022*, in *JCP G*, 2022, *supp. au n° 41*, p. 92 ss. D’altro canto, sempre in Francia, in materia di famiglia va ricordata l’esperienza della c.d. “*mediation post-sentencielle*”, sviluppata dalla prassi giudiziaria in base all’art. 373-2-10 del *Code civil*. A partire da tale disposizione – ai sensi

3.1. Forma della domanda e decisione del giudice

Introdotta agli artt. da 807-1 a 807-3 CPC, e dunque utilizzabile soltanto in caso di procedura scritta ordinaria davanti al *Tribunal judiciaire*, la disciplina francese della *césure du procès* prevede che in qualsiasi momento della fase istruttoria le parti possano chiedere al *juge de la mise en état* (JME) la chiusura parziale dell'istruzione e l'immediata decisione su una o più questioni. Ciò, in particolare, con un atto sottoscritto congiuntamente dai rispettivi avvocati (c.d. "*acte contresigné par avocat*"), nel quale le parti devono precisare su quali parti della controversia intendono richiedere la *césure*, a condizione che vi siano delle parti scindibili e decidibili in maniera autonoma dalle altre. Poiché il testo dell'art. 807-1 CPC parla di "*prétentions*", termine con cui nel processo francese si indica l'oggetto della domanda⁵⁴ e che si differenzia sia dalla domanda in sé, atto del processo con cui il giudice è investito di una o più *prétentions*, sia dai *moyens*, con cui le parti intendono dimostrare la fondatezza delle rispettive *prétentions*, si ritiene che non possano costituire oggetto di *césure* le questioni meramente processuali⁵⁵.

Essenziale, dunque, è l'esplicito accordo delle parti, elemento da cui emerge la logica collaborativa che informa l'istituto, come si verifica anche per la *procédure participative aux fins de mise en état* di cui all'art. 1546-1 CPC, con cui le parti possono decidere di sottoporre al giudice la (sola) decisione di una controversia già istruita di comune accordo. Come in quel caso, tuttavia, la necessità che la richiesta sia subordinata al consenso di entrambe le parti rischia di disincentivare fortemente il ricorso al nuovo strumento⁵⁶.

della quale, al fine di facilitare la ricerca di un esercizio consensuale dell'autorità parentale tra i genitori, il giudice può proporre loro di ricorrere a un mediatore e procedere lui stesso alla sua designazione, anche nel provvedimento che statuisce in maniera definitiva sulla modalità di esercizio dell'autorità parentale – talune corti hanno infatti iniziato a disporre mediazioni in sede decisoria anche su aspetti differenti dall'autorità parentale. Per un esempio recente v. V. EGEE, *Mise en œuvre d'une médiation « post-sentencielle » en droit des régimes matrimoniaux*, in *Dr. famille*, 2023, n° 12, comm. 165. In generale, sull'argomento, v. inoltre F. VERT e H. DEGHANI-AZAR, *La médiation post-sentencielle : un dispositif pour l'efficacité de la justice*, in *Dalloz actualité*, 7 ottobre 2021. Sulla possibilità di applicare la *césure du procès* alle controversie in materia di famiglia v. infine K. LECLERE VUE e H. MOUTARDIER, *Un renouveau de l'amiable dans le procès civil*, cit.

⁵⁴ Ai sensi dell'art. 4 CPC «*l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties*».

⁵⁵ In questi termini, seppur in maniera dubitativa, v. L. MAYER, *La césure, nouveau mécanisme de rationalisation de l'instance*, in *Gaz. Pal.*, 7 novembre 2023, n° 36, p. 39, spec. 42. Trattandosi di una decisione giudiziale, non vi sono invece limiti relativi all'oggetto della controversia suscettibile di *césure*, a differenza di quanto abbiamo visto in materia di *audience de règlement amiable*. Considerata la finalità dello strumento, ci sembra tuttavia che condizione per la sua praticabilità sia la disponibilità dell'oggetto della restante parte di controversia, non oggetto di *césure*.

⁵⁶ Per quest motivo, secondo L. MAYER, *La césure, nouveau mécanisme de rationalisation de l'instance*, cit., p. 40 s., sarebbe stato forse più opportuno permettere al giudice di superare un rifiuto ingiustificato, proveniente da una delle parti, in caso di richiesta dell'altra. Sul punto v. anche S. AMRANI-MEKKI, *Des modes amiables aux modes adaptés de résolution des différends*, cit., §15, nonché E. VERGÈS, *L'audience de règlement amiable et la césure du procès civil*, cit., §II.C, per il quale l'accordo delle parti costituisce un limite significativo allo sviluppo dell'istituto, in maniera non dissimile da quanto si è verificato in relazione alla *procédure participative*. In questa prospettiva, prosegue l'A., può infatti immaginarsi che «*l'échec durable de la procédure participative augure un avenir très incertain à la césure du procès*».

Benché al giudice non sia consentito disporre d'ufficio la *césure du procès*, egli non è però vincolato dalla richiesta congiunta delle parti, potendo rifiutarla ove la reputi non opportuna rispetto alle esigenze della "*bonne administration de la justice*", come nell'ipotesi in cui la causa risulti prontamente decidibile in maniera unitaria⁵⁷. Se il giudice decide invece di accogliere l'istanza, con ordinanza stabilisce la chiusura parziale dell'istruzione e rimette la causa in decisione – con o senza udienza di discussione, a seconda dei casi – limitatamente alle pretese indicate dalle parti nell'istanza stessa, che dev'essere allegata all'ordinanza⁵⁸.

L'ordinanza del giudice, sia che disponga sia che neghi la *césure du procès*, non è motivata e non è in alcun modo impugnabile ai sensi dell'art. 798 CPC, salvo anche in questo caso il limite dell'eccesso di potere (v. *retro* par. 2.2).

3.2. Sentenza parziale e prosecuzione del procedimento

Sulla parte di controversia rimessa in decisione, il tribunale decide con sentenza, che può essere munita di provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 807-2 CPC, ma che non lo è di diritto⁵⁹. Tale sentenza può essere impugnata con l'appello immediato ai sensi dell'art. 544 CPC, nel quale figura ora la nuova categoria dei "*jugements partiels*", che si aggiunge a quella dei menzionati "*jugements mixtes*" (o "*interlocutoires*")⁶⁰. Al fine di non rallentare eccessivamente il procedimento, si è però previsto che all'appello si applichi la c.d. "*procédure à bref délais*" di cui all'art. 905 CPC (a tal fine appositamente integrato di un nuovo numero 6), vale a dire una procedura più snella e rapida rispetto a quella ordinaria⁶¹. Si tratta di una soluzione di compromesso, derivante, da un lato, dall'impossibilità di negare alle parti la possibilità di impugnare la decisione parziale del giudice e, dall'altro, dall'esigenza di favorire il più possibile

⁵⁷ In questa prospettiva, risulta dunque essenziale che nel momento in cui il giudice è investito della richiesta egli possieda già una sufficiente conoscenza del fascicolo, come sottolineano anche S. AMRANI-MEKKI, *Des modes amiables aux modes adaptés de résolution des différends*, cit., §4 ; N. SABOTIER, *État de la gestion des procédures civiles*, cit., p. 94 e L. MAYER, *La césure, nouveau mécanisme de rationalisation de l'instance*, cit., p. 41. Nulla sembra peraltro impedire che sia il giudice stesso a suggerire alle parti l'opportunità di richiedere la *césure*, in base alle caratteristiche della controversia; né che il giudice le inviti a discutere sul perimetro entro cui delimitare la *césure* da loro richiesta, modificandola ove necessario. Per contro, dal tenore letterale della disposizione si evince che al giudice non è consentito modificare d'ufficio la richiesta delle parti.

⁵⁸ A meno che le parti non si accordino per procedere in assenza di udienza ai sensi dell'art. L212-5-1 COJ, dispone l'art. 807-1 CPC che "*la date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries*". Per le rimanenti pretese, la fase istruttoria prosegue secondo le regole ordinarie.

⁵⁹ Invero, il fatto che la decisione parziale riguardi di norma l'*an debeat* rende le ipotesi di provvisoria esecutività piuttosto marginali, come sottolinea anche E. VERGÈS, *L'audience de règlement amiable et la césure du procès civil*, cit., §II.D.

⁶⁰ Sull'opportunità della nuova figura di "sentenza parziale", v. L. MAYER, *La césure, nouveau mécanisme de rationalisation de l'instance*, cit., p. 42.

⁶¹ In base all'art. 905-1 CPC, in caso di appello à *bref délais* l'appellante deve notificare il proprio appello alla controparte entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di fissazione di udienza a pena di inammissibilità dell'appello. Dalla stessa data, ai sensi dell'art. 905-2 CPC, l'appellante dispone di un mese per rimettere le proprie conclusioni alla corte, a pena di decadenza. Dalla notificazione delle conclusioni dell'appellante, l'appellato dispone infine a sua volta di un ulteriore mese per presentare le proprie conclusioni o proporre appello incidentale, a pena di irricevibilità.

la soluzione amichevole della restante parte di controversia, finalità a cui come abbiamo visto ambisce in maniera prevalente il nuovo istituto. Per questo motivo, in effetti, il progetto originario prevedeva un appello differito sulla decisione parziale, non esperibile prima che fossero trascorsi tre mesi, al fine di agevolare medio termine la formazione di un accordo tra le parti. Ciò aveva tuttavia suscitato la ferma opposizione del *Conseil National de Barreaux*, secondo cui in tal modo si finiva per alterare l'equilibrio negoziale tra le parti stesse, «*l'une pouvant agiter la menace d'un appel différé pour contraindre l'autre à accepter sa propre indemnisation et retarder ainsi l'issue de la procédure*»⁶².

Nel caso in cui le parti tentino la soluzione negoziale e giungano effettivamente ad un accordo, questo potrà essere infine omologato dal giudice davanti a cui pende la fase istruttoria per la restante parte di controversia, ai sensi dell'art. 785 CPC⁶³. Nel caso in cui le parti decidano invece di proseguire sul binario contenzioso, il procedimento riprenderà il suo corso ordinario e il giudice si pronuncerà sulle rimanenti pretese delle parti tenendo in considerazione la decisione parziale, che avrà nel frattempo maturato l'effetto di cosa giudicata⁶⁴. Ciò, in particolare, dal momento che ai sensi dell'art. 807-3 CPC il giudice non può dichiarare conclusa l'istruzione sulla porzione di controversia non oggetto di *césure* sino a che la decisione parziale non sia più suscettibile di impugnazione, per decorso del termine o per intervenuta definizione dell'appello, così evitandosi il rischio di decisioni contrastanti.

4. Osservazioni conclusive: *regards croisés*

Audience de règlement amiable e *césure du procès*, quest'ultima per come declinata dal legislatore della riforma, costituiscono senz'altro due strumenti espressivi di un nuovo modo di approcciarsi al processo civile.

Invero, il fatto che la composizione della controversia, in certi casi, possa essere gestita in maniera più efficiente fuori dal processo non rappresenta una novità. In Francia, come nel

⁶² V. CNB, *La césure du procès civil et l'audience de règlement amiable*, cit., nonché S. AMRANI-MEKKI, *Des modes amiables aux modes adaptés de résolution des différends*, cit., §19.

⁶³ Si tenga presente che la *césure* non sospende infatti di per sé il processo. Sul punto cfr. L. MAYER, *La césure, nouveau mécanisme de rationalisation de l'instance*, cit., p. 42, nonché E. VERGÈS, *L'audience de règlement amiable et la césure du procès civil*, cit., §II.D, che parla a tal proposito di una "*mise en sommeil*" della restante parte del procedimento, che formalmente non è sospeso. Invero, come osserva l'A., una decisione di sospensione ex art. 377 CPC potrebbe però essere sollecitata dalle parti al fine di evitare la perenzione di cui all'art. 386 CPC (v. *retro* par. 2.2), in attesa della decisione parziale. Sostiene invece che in caso di *césure du procès* l'istituto della perenzione non sia *tout court* applicabile N. FRICERO, *Nouveaux circuits procéduraux devant le tribunal judiciaire*, cit., p. 8. Secondo l'A., infatti, alla nuova categoria del *jugement partiel* dovrebbe pacificamente applicarsi quanto ritenuto dalla *Cour de cassation* (v. *Cour de Cassation*, Ch. Civ. 3, 14 octobre 1992, n° 90-21.096) in materia di *jugement mixte*, ovvero che la decisione parziale costituisca un "*tout indivisible*" con la decisione finale, di modo che «*l'instance, tout entière, échappe à la péremption*».

⁶⁴ Nessun dubbio sul fatto che la decisione parziale sia idonea al giudicato, dal momento che ai sensi dell'art. 807-2 CPC "*le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l'objet de la clôture partielle*". Sul punto v. anche L. MAYER, *La césure, nouveau mécanisme de rationalisation de l'instance*, cit., p. 42.

nostro ordinamento, il ricorso a metodi di risoluzione della lite alternativi al giudizio è ormai una realtà consolidata e talvolta persino imposta dal legislatore, prima di rivolgersi al giudice⁶⁵. Ciò che caratterizza i nuovi istituti, tuttavia, è l'idea che tali metodi non debbano più essere considerati in "alternativa", ma piuttosto in "alternanza" al processo, in base al principio di proporzionalità processuale⁶⁶. Si tratta, per dirla in altre parole, di proporre un nuovo sistema processuale, pluralista e integrato, in cui diversi attori interagiscono tra loro al fine di individuare il "modulo" più appropriato per soddisfare le esigenze delle parti, secondo l'idea di una giustizia "adattata" ai bisogni di queste ultime⁶⁷. Epicentro di tale sistema è il giudice, che da mero esperto della legge, da applicare secondo schemi rigidi e predeterminati, diviene il vero e proprio fulcro della procedura, capace di empatia e perciò in grado di orientare le parti verso il modulo più adatto per la composizione della loro controversia, anche attraverso la sua scomposizione⁶⁸.

⁶⁵ In Francia, l'obbligo di un tentativo preliminare di conciliazione, mediazione o negoziazione assistita, a scelta delle parti, è previsto a pena di irricevibilità per tutte le controversie di valore inferiore a 5.000,00 euro o in materia di apposizione di termini e liti di vicinato. Così dispone infatti l'art. 750-1 CPC in applicazione dell'art. 4 della *Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle*, per come modificato dalla *Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice*. La norma, annullata dal *Conseil d'État* perché eccessivamente indeterminata ove permetteva di derogare al tentativo preliminare in caso di indisponibilità di conciliatori giudiziari tale da comportare l'organizzazione del primo incontro di conciliazione in tempi "manifestamente eccessivi" (v. *Conseil d'État*, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 sept. 2022, n° 436939), è stata reintrodotta per opera del menzionato *Décret n° 2023-686* del 29 luglio 2023, che quantifica ora il ritardo della conciliazione in misura superiore a tre mesi. Sul tema, v. C. BLERY, *L'article 750-1 du Code de procédure civile ou le phénix de l'amiable préalable obligatoire - À propos du décret n° 2023-357, du 11 mai 2023*, in *Lexbase Contentieux et Recouvrement*, 2023, n° 2.

⁶⁶ Sul concetto di "proporzionalità procedurale", secondo cui le risorse del sistema giustizia non debbono essere impegnate che nella misura strettamente necessaria per quanto indispensabile alla risoluzione della controversia, v. in particolare S. Amrani-Mekki, *Proportionnalité procédurale, Ateliers de procédure civile 2023*, in *Gaz. Pal.*, 25 luglio 2023, n° 25, p. 52 ss.

⁶⁷ In questi termini v. anche S. AMRANI-MEKKI, *Des modes amiables aux modes adaptés de résolution des différends*, cit., §1: «*l'amiable n'est plus présenté comme une alternative au juge étatique, un mode de gestion des flux mais bien comme un mode adapté de résolution du différend qui est partie intégrante de l'office du juge et doit s'articuler avec les procédures judiciaires. [...] Cette adaptation de la procédure aux besoins des justiciables rompt avec la linéarité de la procédure devenue tubulaire. [...] La politique de l'amiable s'inscrit alors dans une procédure faite de pas de côté, de ruptures, d'allers et retours qui révèle la réalité du contentieux au lieu de la gommer derrière une production en chaîne mécanique et en série. C'est la reconnaissance de procédures modulables*». Sul concetto di "système pluriel de justice" v. anche L. CADJET, *La médiation, une justice sans juge ?*, in *Mélanges en l'honneur du professeur Laurent Aynès*, Parigi, 2019, p. 65 ss., nonché C. CHAINAIS, *Quels principes directeurs pour les modes amiables de résolution des différends ? Contribution à la construction d'un système global de justice plurielle*, in *Mélanges en l'honneur du Professeur Loïc Cadiet*, Parigi, 2023, p. 265 ss.

⁶⁸ Cfr. B. BERNABE, *Les modes amiables de résolution des différends et l'office du juge - La tierce voie*, in *Le traitement juridictionnel des modes amiables de résolution des différends (MARD) en matière civile*, in *RJA*, 2014, n° 2, p. 10, spec. 16, nonché F. OST, *Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de justice*, in *Fonction de juger et pouvoir judiciaire*, a cura di P. Gérard, F. Ost e M. Van de Kerchove, Bruxelles, 2019, p. 1 ss., spec. §88, che parla a tal proposito di un passaggio dal "giudice-arbitro" al "giudice-allenatore": «*c'est précisément le passage de la judicature à la magistrature qui s'opère lorsque, dans une société post-industrielle, le juge-entraîneur tend à se substituer au juge-arbitre. Du juge-entraîneur on attend désormais, aux termes du modèle normatif-technocratique, qu'il participe à la réalisation de politiques déterminées et assure, pour ce faire, le meilleur règlement des intérêts concernés*».

Due novità processuali, dunque, che affondano le radici nella c.d. “*culture de l’amiable*” e che fanno perciò della riforma francese una riforma anzitutto culturale, improntata a favorire il più possibile il dialogo tra i protagonisti del processo e a dare nuova linfa all’attività del giudice⁶⁹. In questa prospettiva, sorge naturale domandarsi in che misura *audience de règlement amiable* e *césure du procès* siano strumenti importabili – se non già attuabili – anche nel nostro processo civile, dove pure la “cultura della decisione” sembra cedere il passo con frequenza sempre maggiore a quella del “riconoscimento del bisogno della persona”⁷⁰.

La risposta a tale interrogativo appare più semplice in relazione all’istituto della *césure du procès*, la quale, avulsa dal contesto in cui si inserisce, consiste di per sé nella parziale definizione del giudizio e nella sua prosecuzione davanti al medesimo giudice. La stessa cosa, infatti, avviene in caso di condanna generica ex art. 278, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. Inoltre, è più in generale, si consideri che ai sensi dell’art. 277, comma 2, c.p.c. il giudice, quando decide la causa, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza. Anche in questa situazione, pertanto, se il giudice non dispone la separazione delle cause, pronunciandosi cioè in maniera definitiva su alcune delle domande cumulate, dopo la prima sentenza il processo prosegue per quanto non oggetto di definizione parziale, esattamente come avviene in caso di *césure*⁷¹.

⁶⁹ Cfr. R. DECOUT-PAOLINI, *Défense et illustration d’un changement de culture en matière d’amiable*, in *La conciliation par le juge: vers quels horizons ?*, cit., p. 8 ss.

⁷⁰ L’espressione è di G.N. NARDO, *La conciliazione giudiziale nel sistema della tutela dei diritti*, in *DPCieC*, 2024, I, p. 116, spec. 120. In senso analogo v. anche M.F. GHIRGA, *La cultura della mediazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, I, p. 45, spec. 59 ss., secondo cui «fare Giustizia oggi non significa più solo tendere ad una sentenza che sia giusta, nel senso di attributiva di torti o ragioni, secondo la logica avversariale, ma significa anche utilizzare quegli strumenti che il sistema offre e che vengono ricondotti alla c.d. giustizia complementare, o alternativa o ancora consensuale». La Riforma Cartabia del processo civile (d.lg. n. 149/2022) sembra peraltro confermare questo *trend*. Si consideri, ad esempio, che in base al riformato art. 5 *quinquies* d.lg. n. 28/2010 il magistrato è tenuto a curare la propria formazione ed il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. Inoltre, ai fini della valutazione di professionalità (ex art. 11 d.lg. n. 160/2006), la frequentazione di tali seminari e corsi, nonché il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato. Su questo e altri aspetti della riforma volti a favorire la centralità del momento negoziale all’interno del processo v. infine R. TISCINI, *Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie*, Relazione presentata al XXXIV Convegno nazionale dell’AISPC “La riforma della giustizia civile fra regole della giurisdizione e organizzazione”, Napoli, 22-23 settembre 2023, in www.aispc.it, p. 10 ss.

⁷¹ La distinzione tra sentenze parzialmente definitive e non definitive è un tema ampiamente discusso in dottrina e giurisprudenza, in particolar modo in seguito alla novella dell’art. 279, comma 2, c.p.c. operata dalla l. n. 581/1950. In base alla riformata disposizione, infatti, il giudice pronuncia sentenza, tra gli altri casi, sia quando decide questioni di merito senza definire il giudizio, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa (n. 4), sia quando decide solo

Sino al momento della decisione parziale, pertanto, entrambe le ipotesi non si discostano significativamente dalla *césure du procès*, fatta eccezione per il fatto che quest'ultima presuppone la richiesta congiunta delle parti, trattandosi di un istituto finalizzato non soltanto

alcune delle cause fino a quel momento riunite, disponendo con distinti provvedimenti la separazione delle altre e la loro ulteriore istruzione, quando vi sia istanza di tutte le parti oppure quando la continuazione della riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, ai sensi degli artt. 103, comma 2, e 104, comma 2, c.p.c. (n. 5). La stessa riforma ha inoltre assoggettato al regime della riserva di impugnazione di cui all'art. 340 c.p.c. le sentenze di cui al n. 4 dell'art. 279, comma 2, c.p.c., ma non quelle di cui al n. 5, contro cui è esperibile il solo appello immediato. Ne è scaturito un annoso dibattito tra i sostenitori della tesi c.d. "sostanzialista" e quelli della tesi c.d. "formalista". In base alla prima, in estrema sintesi, la previsione dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c. non può riferirsi alla sentenza che decide solo alcune delle domande proposte a norma dell'art. 277, comma 2, c.p.c., giacché essa discorre di "questioni" e non di "domande". Per contro, secondo i sostenitori della tesi formalista, l'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c. va interpretato in senso sistematico e non letterale, dovendosi cioè intendere il termine "questioni" come "domande", con conseguente possibilità di sentenze non definitive su domande ai sensi dell'art. 277, comma 2, c.p.c. In questa prospettiva, la distinzione tra sentenza non definitiva e definitiva deve dunque fondarsi esclusivamente sull'esistenza (o meno) di un provvedimento espresso di separazione, il quale presuppone requisiti diversi da quelli previsti dal secondo comma dell'art. 277 c.p.c. per la decisione parziale. In quest'ultimo senso si sono espresse anche le sezioni unite, che in più occasioni hanno ribadito l'orientamento secondo cui «ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa»: cfr. Cass., sez. un., 1° marzo 1990, n. 1577, in *Corr. giur.*, 1990, p. 701, con nota di V. Carbone, *Definitività e non definitività della sentenza*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, I, p. 766, con nota di F. Rota, *Sentenza non definitiva e cumulo di domande*; in *Giur. it.*, 1991, I, p. 842, con nota di B. Sassani; Cass., sez. un., 8 ottobre 1999, n. 711, in *Corr. giur.*, 2000, V, p. 642, con nota di C. Consolo, *Postilla su un dibattito seducente, ma ormai maturo, se non estenuante quanto alle non definitive su domande*; Cass., sez. un., 8 ottobre 1999, n. 712, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 63, con nota di G.P. Califano, *In tema di sentenza non definitiva e di riserva di impugnazione*; Cass., sez. un., 28 aprile 2011, n. 9441 e, da ultimo, Cass., sez. un., 19 aprile 2021, n. 10242, in *Foro it.*, 2021, 1, c. 3237, con nota di G.P. Califano, *Quando anche gli indici formali destano equivoco circa la natura e il regime della sentenza pronunciata tra le stesse parti su una o più delle domande cumulate*; *ib.*, c. 3243, con nota di C. Perago, *Le sezioni unite e l'esercizio della funzione nomofilattica in tema di sentenza non definitiva*; in *Judicium on line*, 20 aprile 2021, con nota di S. Rusciano, *La qualificazione della sentenza non definitiva ai fini dell'impugnazione: il diritto all'impugnazione come criterio ermeneutico privilegiato in caso di ambiguità*; in *Riv. dir. proc.*, 2022, II, p. 773, con nota di B. Limongi, *Sui criteri distintivi fra sentenze definitive e non definitive*. Numerosi sono naturalmente gli autori che hanno contribuito al dibattito, tra cui v. M. BOVE, *Sentenze non definitive e riserva di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1998, II, p. 415 ss.; G.P. CALIFANO, *L'impugnazione della sentenza non definitiva*, Napoli, 1996, p. 27 ss.; C.M. CEA, *Sentenze definitive e non definitive: una «querelle» interminabile*, in *Foro it.*, 1993, 1, c. 480 ss.; A. CERINO CANOVA, *Sul contenuto delle sentenze non definitive di merito*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, p. 249 ss.; A. CHIZZINI, *Sentenza nel diritto processuale civile* (voce), in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 262 ss.; C. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, vol. II, *Il procedimento*, Padova, 1985, p. 709 ss.; G. COSTANTINO, *Ancora sulla distinzione tra sentenze definitive e non definitive riservabili*, in *Foro it.*, 1993, 1, c. 2469 ss.; V. DENTI, *Sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc.*, 1969, p. 213 ss.; E. FABIANI, *Sulla distinzione tra sentenze definitive e non definitive*, in *Foro it.*, 1997, 1, c. 2147 ss.; E. GARBAGNATI, *Questioni preliminari di merito e questioni pregiudiziali*, *ivi*, 1976, p. 257 ss.; E.T. LIEBMAN, *Figure e forme della rimessione della causa al collegio*, *ivi*, 1951, p. 299 ss.; S. MENCHINI, *Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti*, Milano, 1993, p. 348 ss.; M. MONTANARI, *L'efficacia delle sentenze non definitive su questioni preliminari di merito*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, I, p. 392 ss.; L. MONTESANO, *Questioni preliminari e sentenze parziali di merito*, *ivi*, 1969, p. 579 ss.; A. PROTO PISANI, *Litisconsorzio facoltativo e separazione di cause*, *ivi*, 1968, p. 136 ss.; S. SATTA, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1951, p. 24 ss. Per una panoramica sull'evoluzione normativa in materia v. inoltre G.P. CALIFANO, *La riserva di impugnazione delle sentenze non definitive o parziali dal 1950 ad oggi*, in *Foro nap.*, 2019, III, p. 541 ss., nonché *Id.*, *Premesse (sulla legislazione moderna) per uno studio sulle sentenze non definitive e parziali*, in *Judicium online*, 10 gennaio 2020.

a obiettivi di economia processuale⁷². Quanto alla possibilità che in seguito alla prima decisione le parti raggiungano una soluzione amichevole sulla rimanente parte di controversia, tale evenienza, fortemente auspicata dal legislatore d'oltralpe, ci sembra ugualmente praticabile *de iure condito* anche nel nostro processo. Ciò, in particolare, sia per volontà delle parti stesse, sia su invito del giudice, che potrebbe ad esempio demandare la mediazione ai sensi del riformato art. 5 *quater* d.lg. n. 28/2010 nel processo che segue alla prima decisione oppure formulare in quella sede una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 *bis* c.p.c.⁷³. Diversa è invece la situazione per quanto riguarda la *audience de règlement amiable*, i cui istituti più prossimi sono la mediazione demandata dal giudice e il tentativo di conciliazione praticabile dal giudice stesso. La circostanza che entrambi tali strumenti siano presenti anche nel processo francese, tuttavia, è di per sé indicativa del fatto che né l'una né l'altro siano equiparabili alla *audience de règlement amiable*. Rispetto alla mediazione demandata di cui all'art. 5 *quater* d.lg. n. 28/2010, infatti, l'istituto transalpino si differenzia anzitutto per il fatto di essere presieduto da un giudice e dunque da un soggetto facente parte dell'ordinamento giudiziario, ciò che ha il pregio di non deludere le "aspettative" di giustizia delle parti. Per questo motivo, inoltre, in sede di *audience de règlement amiable* gli aspetti di diritto della controversia sembrano rivestire maggior rilevanza rispetto a quanto normalmente avviene in sede di mediazione, come lascia intendere anche il riferimento ai "principi giuridici applicabili" contenuto nell'art. 774-2 CPC. Non ultimo, siccome parte integrante del sistema giudiziario, il

⁷² Invero, nell'ipotesi in cui l'attore, dopo aver richiesto la condanna specifica al risarcimento del danno (sull'*an* e sul *quantum*), decida di limitare quel giudizio alla sola condanna generica, rinviando la liquidazione ad un separato processo, secondo la prevalente giurisprudenza è necessaria l'adesione della controparte ovvero la mancata opposizione del convenuto. In questo senso cfr. *ex plurimis* Cass., sez. un., 23 aprile 1986, n. 2859, in *Foro it.*, 1986, 1, c. 1533, con nota di A. PROTO PISANI e in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 543, con nota di E. MERLIN, *Rimessione anticipata della causa al collegio, preclusione di deduzioni probatorie e rigetto della domanda ex art. 2697 c.c.*; Cass., sez. un., 13 febbraio 1997, n. 1324, in *Corr. giur.*, 1998, p. 712, con nota di G. SCARSELLI, *Considerazioni sulla condanna generica (nella evoluzione giurisprudenziale dopo la riforma)*; Cass., sez. II, 24 settembre 2014, n. 20127; Cass., sez. I, 7 settembre 2017, n. 20894. Si tratta tuttavia di un'ipotesi differente da quella contemplata all'art. 278 c.p.c., posto che in tal caso l'istanza dell'attore è equiparabile ad una rinuncia agli atti e la decisione parziale, a fronte della separazione dei giudizi, è da considerarsi definitiva. Sul tema v. anche V. ROGNONI, *Condanna generica e provvisoria ai danni*, Milano, 1961, p. 251 s.; L. MONTESANO, *Sulla condanna generica*, Milano, 1962, p. 566 s.; E. MERLIN, *Condanna generica e opposizione del convenuto alla liquidazione del quantum in separato giudizio*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, p. 207, spec. 211; nonché, più di recente, G.P. CALIFANO, *La sentenza di condanna generica e la provvisoria*, in *DPCIEC*, 2022, I, p. 83, spec. 85 ss. e M. VANZETTI, *La condanna generica*, Milano, 2021, p. 175 ss. e 202 ss., per la quale dev'essere comunque sempre consentito al convenuto di interloquire sull'istanza attorea, come dimostra la discrezionalità riconosciuta in capo al giudice dall'art. 278 c.p.c., secondo cui quest'ultimo "può" limitarsi a pronunciare la condanna generica. In favore del consenso o quantomeno del mancato dissenso del convenuto v. anche F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di cognizione*, XIV ed., Milano, 2023, p. 210.

⁷³ Un possibile limite al raggiungimento di una soluzione amichevole, invero, potrebbe forse ravvisarsi nel caso in cui, trattandosi di sentenza di condanna generica o non definitiva, la parte soccombente abbia fatto la riserva di appello di cui all'art. 340 c.p.c. Come non si è mancato di evidenziare nel corso dei lavori preparatori alla riforma francese (v. *retro* par. 3.2), ciò potrebbe infatti ostacolare il raggiungimento di un accordo tra le parti nella misura in cui quella che ha fatto la riserva utilizzi tale "minaccia" per imporre condizioni a sé più favorevoli, avvantaggiandosi sul piano negoziale.

procedimento di *audience de règlement amiable* non comporta un ulteriore esborso economico per le parti, chiamate invece a sostenere i costi dell'organismo di mediazione in caso di mediazione demandata.

D'altro canto, la circostanza che il giudice della *audience de règlement amiable* sia diverso da quello investito del procedimento fa sì che l'istituto neppure sia paragonabile al tentativo di conciliazione di cui all'art. 185 c.p.c., che è svolto invece dal medesimo giudice precedente. Tale circostanza, come abbiamo visto, ha infatti contribuito all'insuccesso della conciliazione giudiziale nell'ordinamento francese e non è priva di risvolti anche nel nostro processo, dove pure il rischio di una "anticipazione" del giudizio sovente dissuade le parti dal richiedere al giudice di tentare la conciliazione⁷⁴. Per contro, la diversità del magistrato che presiede la *audience de règlement amiable* fa risultare lo strumento maggiormente neutro e perciò, almeno in teoria, più appetibile alle parti, libere di confrontarsi con il giudice senza il timore di influenzare in tal modo l'esito della causa.

Ciò non toglie, in ogni caso, che una sorta di conciliazione giudiziale "demandata" ad altro giudice, analogamente a quanto avviene con la *audience de règlement amiable*, possa praticarsi anche nell'attuale cornice processuale, seppur forzando in parte il dato normativo. È quanto accade ormai da tempo, ad esempio, nel c.d. "rito partecipativo", inaugurato dalla IX sezione del Tribunale di Milano in materia di famiglia. Nel contesto antecedente alla Riforma Cartabia, che come noto ha introdotto agli artt. 473 *bis* ss. c.p.c. un nuovo procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, tale rito ambiva in particolare ad eliminare le differenze procedurali esistenti a seconda che si trattasse di regolare la gestione di figli nati nel o fuori dal matrimonio. In quest'ultimo caso, infatti, dovendosi applicare il rito camerale ai sensi del previgente art. 38 disp. att. c.p.c., la legge non prevedeva alcun tentativo di conciliazione, diversamente da quanto si verificava invece nel corso della prima udienza davanti al presidente del Tribunale per le cause di separazione o divorzio, ai sensi degli artt. 708 c.p.c. e 4 l. n. 898/1970. Per questo motivo, con due decreti del 31 maggio e del 4 novembre 2013, il Tribunale ha ritenuto di sperimentare un tentativo preliminare di conciliazione, in analogia a quanto avviene nel rito della separazione e del divorzio, e di delegare tale tentativo ad un giudice onorario di tribunale (GOT), con remissione degli atti al collegio all'esito. Valutato «l'interesse primario del minore e ritenuto che la soluzione

⁷⁴ In questo senso v. anche S. DALLA BONTÀ, *Fra mediazione e decisione. La riforma apre ad un nuovo paradigma di giudice?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2023, I, p. 20, spec. 35. che parla di «intuibili riflessi inibitori sulla "spontaneità" delle parti nello svelare informazioni che potrebbero minare la loro posizione giuridica, ed al contempo effetti negativi sulla "percepita" imparzialità del ruolo negoziale del giudice». In quest'ottica, si consideri altresì che quando il legislatore del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con rilevanti modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto l'art. 185 *bis* c.p.c., ha avuto cura di precisare che la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricasazione o astensione del giudice, ciò che secondo M.A. LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana?*, Bologna, 2018, p. 127, evidenzia, piuttosto che attenuare, le preoccupazioni circa le possibili ricadute che la proposizione della proposta possano avere rispetto alla terzietà e imparzialità del giudice che l'ha formulata, almeno per quanto riguarda la percezione delle parti.

condivisa dei genitori sia idonea a risolvere in modo stabile e tendenzialmente definitivo il conflitto», al giudice delegato è attribuita la facoltà di suggerire ai genitori elementi per una composizione condivisa della lite, tenendo conto dei principi di diritto pacifici nella giurisprudenza di legittimità nonché in quella della stessa sezione⁷⁵.

A partire da tale esperienza, si consideri peraltro che anche la VII sezione del Tribunale di Milano ha sperimentato un procedimento analogo, quando nell'estate del 2012 circa 850 cause in materia di appalti pubblici e privati – tutte caratterizzate da un tasso di complessità tale da richiedere, nella maggior parte dei casi, l'esperimento di lunghe e costose consulenze tecniche – si aggiunsero a quelle già pendenti. A fronte di tale situazione, si ritenne infatti di avviare un "percorso proattivo di conciliazione giudiziale" sulla base degli artt. 117 e 185 c.p.c. e di affidare parimenti tale percorso a un giudice onorario, già mediatore professionista e formatore certificato, diverso da quello a cui era stata affidata la causa. Dopo un attento studio del fascicolo, il ruolo del GOT era quello di far emergere le reali esigenze e gli obiettivi delle parti, aiutandole ad instaurare un dialogo costruttivo al fine di raggiungere un accordo negoziale, talvolta suggerito dallo stesso magistrato onorario facendo uso dell'art. 185 *bis* c.p.c.⁷⁶.

Anche in assenza di una disciplina *ad hoc*, dunque, *audience de règlement amiable* e *césure du procès* risultano due strumenti già praticabili nel nostro processo civile: nel primo caso, con una forte dose di "creatività" da parte del giudice, mentre, nel secondo, mediante un utilizzo sinergico degli istituti già normati dal legislatore. Quanto all'opportunità di una formale "*transplantation*" di *audience de règlement amiable* e *césure du procès* a livello codicistico, saranno la frequenza con cui oltralpe si farà utilizzo dei nuovi strumenti ed il numero di conciliazioni raggiunte grazie ad essi ad influenzare verosimilmente le future scelte del nostro legislatore processuale.

Davide Castagno
Ricercatore dell'Università di Torino

⁷⁵ Sul tema v. G. BUFFONE e G. SERVETTI, *Il rito partecipativo: un invito a «partecipare» per creare legami nuovi piuttosto che distruggere quelli vecchi*, in *Questione Giustizia*, 13 giugno 2014, nonché G. SERVETTI, *Procedimenti in materia di esercizio della potestà genitoriale da parte di genitori di figli minori nati fuori dal matrimonio*, *ib.*, e C. CECI, *Più rito partecipativo*, in *La Stampa*, 13 marzo 2014. Tale pratica risulta peraltro applicata anche dal Tribunale di Cremona (v. I. MARINI, *Il rito partecipativo: l'esperienza innovativa del Tribunale di Cremona*, 12 febbraio 2014, in www.ca.milano.giustizia.it) e, più recentemente, dal Tribunale di Roma (v. C. FOSSATI, *Il rito partecipativo sbarca a Roma. Tribunale di Roma*, 8 marzo 2022, 15 aprile 2022, in www.osservatoriofamiglia.it).

⁷⁶ Sul punto v. M.G. FIORI, *La conciliazione giudiziale ed il giudice mediatore, nell'ambito del processo civile per una giustizia come servizio pubblico*, in *La giustizia sostenibile. Scritti vari*, a cura di M. Marinaro, vol. VI, Aprilia, 2014, p. 73, spec. 78 ss., ove si riportano anche alcuni casi conclusi con successo.